



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA – I SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto:

Umberto Luigi Cesare Giuseppe SCOTTI - Presidente -
Clotilde PARISE - Consigliere -
Marco MARULLI - Consigliere -
Guido MERCOLINO - Consigliere Rel. -
Cosmo CROLLA - Consigliere -

conto corrente bancario

R.G.N. 29643/2020

Cron.

CC – 15/12/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29643/2020 R.G. proposto da DOVALUE S.P.A. (già DoBank S.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t. Laura Simona Mauri, in qualità di procuratrice dell'UNICREDIT S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Tornabuoni, con domicilio eletto in Roma, viale B. Buozzi, n. 77;

- *ricorrente* -

contro

PITZALIS GIANCARLO e CAVALLERI MARIA;

- *intimati* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3908/20, depositata il 4 agosto 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal Consigliere Guido Mercolino.



Rilevato che la Gi.Pi. Autotrasporti di Pitzalis Giancarlo & C. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13563/10, emesso il 18 giugno 2010 su ricorso dell'Unicredit Banca di Roma S.p.a., con cui il Tribunale di Roma le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 48.226,36, oltre interessi, a titolo di saldo debitore del conto corrente ad essa intestato;

che il predetto giudizio fu riunito a quello promosso dalla GiPi nei confronti dell'Unicredit S.p.a., in qualità di avente causa dell'Unicredit Banca di Roma, avente ad oggetto l'accertamento del credito vantato dalla società in virtù del medesimo rapporto di conto corrente, con la condanna della Banca al pagamento della somma di Euro 52.528,00, oltre interessi;

che il giudizio, dichiarato interrotto a causa dell'intervenuta cancellazione della GiPi dal Registro delle Imprese, fu riassunto da Maria Cavalleri e Giancarlo Pitzalis, in qualità di soci della società attrice;

che con sentenza del 14 marzo 2018 il Tribunale accolse l'opposizione al decreto ingiuntivo, disponendone la revoca, rigettò la domanda proposta dalla Unicredit, accolse quella proposta dalla GiPi e condannò l'Unicredit al pagamento della somma di Euro 52.528,00;

che l'appello proposto dalla DoBank S.p.a., in qualità di mandataria della Unicredit, è stato rigettato dalla Corte d'appello di Roma con sentenza del 4 agosto 2020;

che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la DoValue S.p.a. (già DoBank), per due motivi;

che la Cavalleri ed il Pitzalis non hanno svolto attività difensiva.

Considerato che con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 50 cod. proc. civ. e degli artt. 2272 n. 4 e 2495, secondo comma, cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto alla Cavalleri ed al Pitzalis la legittimazione a riassumere il giudizio, a seguito della cancellazione della GiPi dal Registro delle Imprese, senza considerare che tale evento, il quale determina l'estinzione della società, implica la volontà di non esperire o proseguire le azioni di pertinenza della stessa, e preclude quindi il subingresso dei soci nei giudizi già pendenti;



che, ad avviso della ricorrente, il Pitzalis e la Cavalleri non avevano alcun interesse alla riassunzione del giudizio di opposizione, essendo il primo anche egli destinatario del medesimo decreto ingiuntivo, nei confronti del quale aveva proposto autonomamente opposizione, in qualità di fideiussore, e la seconda del tutto estranea al credito azionato nel procedimento monitorio;

che nel giudizio di opposizione la GiPi non aveva proposto domanda riconvenzionale, essendo il suo credito emerso soltanto a seguito della c.t.u. espletata nel corso dell'istruttoria, mentre la domanda di accertamento del credito separatamente proposta e poi riunita all'opposizione non era trasmissibile ai soci, in quanto avanzata successivamente all'estinzione della società;

che con il secondo motivo la ricorrente insiste sulla violazione e la falsa applicazione dell'art. 50 cod. proc. civ. e degli artt. 2272 n. 4 e 2495, secondo comma, cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato la riassunzione del giudizio da parte della Cavalleri e del Pitzalis come domanda autonoma di accertamento del credito vantato dalla GiPi, senza tener conto della nullità insanabile della domanda da quest'ultima proposta e del relativo procedimento, in quanto promosso successivamente all'estinzione della società, nonché dell'interesse di mero fatto vantato dal socio rispetto alle pretese avanzate dalla società o a quelle fatte valere nei confronti della stessa;

che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni intimamente connesse, sono infondati;

che, a fondamento della decisione, la Corte territoriale ha correttamente richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, a seguito della riforma del diritto societario attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale a) le obbligazioni della società non si estinguono, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, *pendente societate*, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili



per i debiti sociali, b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, fatta eccezione per le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e per i crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (cfr. Cass., Sez. Un., 12/03/2013, nn. 6070 e 6071);

che, sulla base del predetto principio, deve ritenersi condivisibile il riconoscimento della legittimazione del Pitzalis e della Cavalleri a proseguire il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla GiPi, essendo stato accertato che entrambi gli intimati erano soci ed il primo anche amministratore della società opponente, e dovendo quindi ritenersi che gli stessi fossero tenuti a rispondere illimitatamente per il debito derivante dal rapporto di conto corrente dalla stessa intrattenuto con la Banca;

che nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza, fatta valere dall'Unicredit, che il Pitzalis fosse tenuto a rispondere del medesimo debito anche in qualità di fideiussore della GiPi ed avesse proposto separatamente opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, emesso anche nei suoi confronti, essendo la predetta responsabilità e la relativa domanda fondate su un titolo distinto ed autonomo rispetto a quello fatto valere dalla Banca nei confronti della società, la cui connessione con quest'ultimo non incide né sulla validità del presente giudizio né sulla legittimazione del Pitzalis a riassumerlo in qualità di socio, potendo al più giustificare la riunione delle due opposizioni, in concreto mai disposta;

che non può invece trovare ingresso, in questa sede, la censura sollevata dalla ricorrente in ordine alla legittimazione della Cavalleri alla riassunzione del giudizio, trattandosi di una questione non esaminata nella sentenza impugnata, che implica un accertamento di fatto in ordine alla sussistenza della qualità di socio dell'intimata, e non essendo stato dedotto né dimostrato che la stessa sia stata ritualmente sollevata nel corso del giudizio di merito;

che correttamente, inoltre, la sentenza impugnata ha riconosciuto la le-



gittimazione della Cavalleri e del Pitzalis a proporre, in qualità di soci della GiPi, la domanda di accertamento del credito vantato da quest'ultima nei confronti della Banca, essendo stato accertato che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese non aveva avuto luogo a seguito di una procedura di liquidazione, ma d'ufficio, con la conseguente esclusione della possibilità di ricollegare alla stessa un'implicita rinuncia ai crediti di pertinenza della società;

che tale conclusione trova conforto nel principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese (tanto più se si tratta di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma cod. civ.) non comporta l'automatica rinuncia al credito controverso, atteso che la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, fatta eccezione per il caso di remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 cod. civ., la quale dev'essere tuttavia allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia l'inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore (cfr. Cass., Sez. VI, 31/12/2020, n. 30075; v. anche Cass., Sez. I, 22/05/2020, n. 9464);

che non possono invece trovare ingresso, in questa sede, le censure riguardanti la qualificazione dell'atto di riassunzione come atto introduttivo di una nuova domanda, proposta dai soci in luogo di quella precedentemente avanzata dalla società estinta, trattandosi di un'operazione che implica l'interpretazione dell'atto di riassunzione, e quindi un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per incongruenza ed illogicità della motivazione, nella specie neppure dedotte (cfr. Cass., Sez. lav., 14/03/2006, n. 5491);

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degli intimati.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,



inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 15/12/2022

Il Presidente

Umberto L.C.G. Scotti

